ESTRATTO DAL

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

TITOLO IV - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

(...)

Art. 55 – PRINCIPI E FINALITÀ

- 1. Il presente Regolamento di disciplina individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 del D.P.R. 249/98, come modificato dal D.P.R. 235/07, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
- 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
- 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di Classe, alla presenza della sola componente docenti; quelli che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 56 - MANCANZE, RELATIVE SANZIONI DISCIPLINARI E LORO IRROGAZIONE

- 1. Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto scolastico, visti gli obblighi di sorveglianza dei docenti, visto il D.P.R. 249/1998 "Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti", visto il Patto educativo di corresponsabilità condiviso con le famiglie degli alunni, l'Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di mancanza disciplinare.
- 2. Gli studenti sono tenuti a FREQUENTARE REGOLARMENTE LE LEZIONI E AD ASSOLVERE GLI OBBLIGHI DI STUDIO. Si configurano pertanto come mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

COMPORTAMENTO SANZIONABILE	SANZIONE PREVISTA E RELATIVO PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
A. FREQUENZA IRREGOLARE (ritardi frequenti e assenze ingiustificate)	 Comunicazione scritta alla famiglia con annotazione sul diario/libretto personale. Richiesta della giustificazione del ritardo e/o dell'assenza per il giorno successivo. 	Coordinatore di classe Dirigente scolastico
B. DISTURBO AL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI (distrarre i compagni, rispondere in modo maleducato, utilizzare un linguaggio non adeguato all'ambiente scolastico)	 Richiamo verbale e/o segnalazione scritta alla famiglia sul diario/libretto personale. In caso di reiterazione, annotazione sul registro di classe e convocazione dei Genitori. 	Docente Coordinatore di classe Dirigente scolastico
C. FALSIFICARE LE FIRME DEI GENITORI (su verifiche, note, libretto delle giustificazioni), VALUTAZIONI, DOCUMENTI UFFICIALI	■ Convocazione dei Genitori. ■ Nei casi di maggiore gravità, convocazione del Consiglio di classe per l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari.	Coordinatore di classe Dirigente scolastico Consiglio di classe

3. Gli studenti sono tenuti ad AVERE, NEI CONFRONTI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, DEI DOCENTI, DI TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI LORO COMPAGNI IL MASSIMO RISPETTO, ANCHE FORMALE. Si configurano pertanto come mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

COMPORTAMENTO SANZIONABILE	SANZIONE PREVISTA E RELATIVO PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
A. USO DI UN LINGUAGGIO VOLGARE, INSULTI E OFFESE A PERSONE, ATTI DI VIOLENZA FISICA (calci, spinte, sgambetti) O PSICOLOGICA (costrizioni, condizionamenti)	■ Richiamo scritto sul registro di classe oppure ■ Comunicazione scritta alla famiglia oppure ■ Convocazione dei genitori e Convocazione del Consiglio di classe per eventuali sanzioni, compreso il provvedimento di sospensione in funzione della gravità del fatto	Docente Coordinatore di classe Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
B. GIOCHI E SCHERZI PERICOLOSI, PROCURATO ALLARME INGIUSTIFICATO, MANCATO RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEI DOCENTI E DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, MANCATO RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	 Richiamo scritto sul registro di classe oppure Comunicazione scritta alla famiglia oppure Convocazione dei genitori e Convocazione del Consiglio di classe per eventuali sanzioni, compreso il provvedimento di sospensione in funzione della gravità del fatto 	Docente Coordinatore di classe Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
C. USO DEI CELLULARI O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LA PERMANENZA A SCUOLA, RIPRESE VIDEO E FOTO NON AUTORIZZATE IN ORARIO SCOLASTICO, MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULLA PRIVACY	■ Ritiro e riconsegna al termine delle lezioni oppure ■ Ritiro e riconsegna alla famiglia in caso di comportamento reiterato oppure ■ Convocazione dei genitori e Convocazione del consiglio di classe per eventuali sanzioni, compreso il provvedimento di sospensione in funzione della gravità del fatto	Docente Coordinatore di classe Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto

4. Gli studenti sono tenuti a UTILIZZARE CORRETTAMENTE LE STRUTTURE E I SUSSIDI DIDATTICI E NON ARRECARE DANNI A BENI ALTRUI E/O AL PATRIMONIO DELLA SCUOLA. Si configurano pertanto come mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

A. SPORCARE O DANNEGGIARE LE COSE PROPRIE O ALTRUI O DELLA SCUOLA (aule, aule speciali, corridoi, atrio, servizi igienici, cortile)	 Ripristino- riparazione del danno oppure Risarcimento pecuniario e provvedimento di sospensione nei casi gravi e recidivi 	Coordinatore di classe Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
B. SOTTRAZIONE DI BENI O MATERIALI A DANNO DEI COMPAGNI, DEL PERSONALE SCOLASTICO, DELLA SCUOLA	■ Risarcimento pecuniario e provvedimento di sospensione nei casi gravi e recidivi	Coordinatore di classe Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto
C. ATTI DI VANDALISMO E DANNEGGIAMENTO A STRUTTURE O ATTREZZATURE SCOLASTICHE O ALTRUI	 Ripristino- riparazione del danno oppure Risarcimento pecuniario e provvedimento di sospensione nei casi gravi e recidivi 	Coordinatore di classe Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio di Istituto

Art. 57 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- 2. La responsabilità disciplinare è personale: nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.

- 3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, coerenti con il principio della gradualità, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del pregiudizio arrecato, tendenti al recupero dello studente. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
- 4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire direttamente sul profitto, secondo quanto previsto dall'art. 4 D.P.R. n. 235/07. Le eventuali sanzioni disciplinari possono invece influire sul voto di condotta.

Art. 58 - PROCEDURA DA SEGUIRE NELL'IRROGAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1. La procedura da seguire per l'irrogazione di provvedimenti disciplinari è la seguente:
- a) Convocazione dell'alunno alla presenza del Dirigente scolastico per chiarimenti sull'accaduto, con o senza i genitori;
- b) Convocazione dei genitori, alla presenza del Dirigente Scolastico e del coordinatore di classe, con o senza l'alunno;
- c) Convocazione del Consiglio di classe per l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare;
- d) Comunicazione scritta della sanzione disciplinare adottata ai genitori dell'alunno tramite raccomandata anche a mano.
- 2. Poiché i procedimenti disciplinari nei confronti degli alunni sono azioni di natura amministrativa, ad essi si applica la normativa della Legge n. 241/90 e successive modificazioni in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
- 3. Il sistema di impugnazioni non incide sulla esecutività della sanzione disciplinare irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza di un procedimento di impugnazione.
- 4. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria la sua adozione (art. 3 L. 241/90). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Art. 59 - SOSPENSIONI

- 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del DPR n. 249/98 le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono sempre adottate da un organo collegiale. In questa istituzione scolastica, l'organo collegiale individuato è il Consiglio di classe.
- 2. Per sospensioni comprese fra 5 e 15 giorni è previsto il coinvolgimento anche dei servizi sociali con i quali individuare la possibilità di inserire il giovane sanzionato in un Centro giovanile o affiancargli un educatore che lo segua durante il periodo della sospensione.
- 3. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni sono sempre adottate dal Consiglio di istituto che in questi casi si riunisce in seduta non aperta al pubblico e con verbalizzazione avente carattere riservato. La sospensione superiore a 15 giorni è adottata dal Consiglio di Istituto se ricorrono le seguenti condizioni:
- a) Devono essere commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone.
- b) Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto degli studenti e delle studentesse.
- 4. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni la scuola promuove, insieme alla famiglia dello studente, ai servizi sociali e, ove necessario, all'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. Per questo, durante il periodo di allontanamento da scuola, sono previsti incontri periodici con lo studente ed i suoi genitori.

Art. 60 - IMPUGNAZIONE E ORGANO DI GARANZIA

- 1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal presente regolamento. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
- 2. L'Organo di garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto e da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal Dirigente Scolastico.
- 3. Il Comitato di Garanzia resta in carica tre anni. Il Consiglio di Istituto stesso sceglierà i membri che sostituiscono i componenti decaduti dell'organo stesso e i supplenti in caso di incompatibilità.

- 4. Le deliberazioni sono valide se alla seduta è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non è possibile astenersi dal voto.
- 5. L'Organo di garanzia decide dopo aver letto il verbale del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione impugnata e il testo del provvedimento sanzionatorio; aver sentito gli studenti che ne hanno richiesto l'intervento, alla presenza dei loro genitori, e qualsiasi altra persona che ai fatti abbia preso parte o abbia assistito. Solo se indispensabile a chiarire i fatti e qualora non possa recare in alcun modo pregiudizio alla persona, l'Organo di garanzia convoca la vittima dei fatti contestati agli alunni sanzionati.